

Art. 5.

Revisione del presente contratto.

Le due Organizzazioni Nazionali concordano che la eventuale revisione delle pattuizioni contenute nel presente accordo, che potesse rendersi necessaria dopo la scadenza della tregua salariale stipulata all'art. 1, debba essere discussa ed attuata soltanto in sede di trattative nazionali fra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio e Affini.

Art. 6.

Stipulazione del contratto nazionale normativo.

Le parti ravvisano la necessità di addivenire al riordinamento ed alla determinazione delle categorie merceologiche, raggruppando quelle previste dai diversi Contratti.

La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio e Affini presenterà entro il corrente mese di dicembre 1946 uno schema di proposte per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, tenendo conto del criterio suesposto ed insieme invierà tale schema alle proprie Federazioni Provinciali in modo da averne i suggerimenti per eventuali integrazioni e modifiche.

Frattanto la Confederazione Generale Italiana del Commercio studierà lo schema di contratti presentato, richiedendo, a sua volta, i suggerimenti dalle Associazioni aderenti.

Le parti si impegnano ad incontrarsi non oltre la prima decade del mese di marzo 1946 per addivenire alla stipulazione del Contratto Nazionale.

Chiarimenti a verbale

Chiarimento all'art. 2. — Laddove una azienda, per andare incontro alle esigenze del proprio personale, abbia concesso un aumento collettivo in previsione dei miglioramenti di cui al presente accordo, esso sarà assorbito a norma del terzo comma dell'art. 2.

3.

**ACCORDO DEL 24 APRILE 1947
SUL TRATTAMENTO MUTUA MALATTIA**

Il giorno 24 aprile 1947, in Roma, fra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, rappresentata dai signori Aliotta Vincenzo e Muggio Andrea, e la FILCEA (FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO E AGGREGATI), rappresentata dalla Segreteria nella persona dei signori Lari Umberto, Mantegazza Amleto e Ronci Aldo, e dai signori Fiz Arrigo, Zonca Franco e Subelli Giovanni.

Il lavoratore del commercio, che rientri nei limiti della sfera di applicazione del presente accordo, avrà diritto, in caso di malattia, alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali il datore di lavoro perdurando la malattia potrà procedere al suo licenziamento. Per il suddetto periodo il lavoratore avrà diritto:

1) alle prestazioni sanitarie analoghe a quelle previste per il settore dell'industria dall'Istituto Nazionale Assistenza Malattia con il sistema diretto; tali prestazioni saranno anche concesse in caso di malattia dei familiari dei lavoratori, intendendo per tali quelli che costituiscono il nucleo familiare previsto dalle norme in atto dell'Istituto Assistenza Malattia per i lavoratori del Commercio;

2) alla retribuzione globale di fatto percepita da contenersi nei limiti massimi di L. 19.000 mensili.

Il datore di lavoro si riserva di corrispondere tale retribuzione in tutto o in parte direttamente o attraverso l'Istituto Nazionale Assistenza Malattia. Verrà studiato con l'Istituto Nazionale Assistenza Malattia un accordo che contempra eventualmente la possibilità di corrispondere da parte dell'Istituto l'intera retribuzione nei limiti del massimale sopra stabilito o parte di essa.

Nell'eventualità di un accordo in tal senso con l'Istituto Nazionale Assistenza Malattia resta inteso che la retribuzione agli effetti dell'applicazione del contributo sarà contenuta in un minimale ed un massimale.

Il minimale sarà di L. 8.000 per i lavoratori maggiori ai venti anni, di L. 6.000 per i lavoratori fino ai venti anni compiuti e il massimale sarà di L. 19.000;

3) la erogazione della retribuzione durante il periodo di malattia che verrà fatta dall'Istituto Nazionale Assistenza Malattia o dal datore di lavoro direttamente ovvero in parte dagli stessi nei limiti complessivi del massimale di L. 19.000 sarà pienamente liberatoria nei confronti del datore di lavoro;

4) il lavoratore dichiarato dall'Istituto Nazionale Assistenza Malattia in grado di riprendere il servizio dovrà farlo entro le 24 ore dall'accertata guarigione salvo casi di legittimo impedimento.

Ove il lavoratore non riprenda servizio nel termine suddetto e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente sarà considerato dimissionario.

La lavoratrice nel periodo di maternità ha diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo di massimo di tre mesi a partire da un mese prima del parto a due mesi dopo.

Durante tale periodo avrà diritto, oltre alle prestazioni sanitarie, alla corrispondenza della retribuzione globale di fatto percepita per un periodo complessivo di 75 (settantacinque) giorni e sempre nei limiti del massimale sopra convenuto.

Per tutto quanto non previsto nel presente verbale si fa espresso riferimento al vigente Statuto della Cassa Malattia e alle norme del contratto collettivo nazionale 10 settembre 1939 per le merci d'uso.

Il periodo di carenza è a carico del datore di lavoro, la durata della carenza è di giorni tre.